SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99, mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio.

La riforma razionalizza un quadro giuridico-amministrativo partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma del 1993 ad oggi ed inserisce disposizioni per un ulteriore rafforzamento del sistema delle Camere di commercio e della loro capacità di azione quali soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.

La riforma è conseguente al mutato quadro costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione ed alla positivizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Punti principali del decreto di riforma sono :

- Ruolo di autonomie funzionali delle Camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni;
- Ricorso all'esercizio associato per attività comuni.

Il provvedimento rafforza le funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese con particolare riguardo ai compiti di tenuta del Registro delle Imprese, al supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alla semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa, alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche attraverso la telematica ed alla promozione del territorio per accrescere la competitività delle economie locali.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

Sullo schema di decreto deve essere acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle competenti Commissioni parlamentari.

Con **l'articolo 1** sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito indicati.

Art.1. (Natura e sede)

Si inserisce nella legge la categoria delle autonomie funzionali, richiamando il principio di sussidiaretà sancito dall'articolo 118 della Costituzione.
Viene inserito e definito il concetto di "sistema camerale".
Si stabilisce che ove nascano nuove Province, non necessariamente debbano nascere nuove Camere di commercio. L'istituzione di nuove Camere può avvenire con D.M., previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese e venga comunque assicurato un sufficiente equilibrio economico – finanziario.

Art.2. (Compiti e funzioni)

Vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni.
Viene stabilito che, per le Camere di minori dimensioni (con meno di 40.000 imprese iscritte nel Registro delle imprese), alcuni compiti e funzioni possono essere svolte in forma associata.
Per tali Camere di commercio di cui al punto precedente, viene imposto che siano svolte obbligatoriamente in forma associata le funzioni di: 1) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori 2) predisposizione di contratti tipo 3) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti e 4) vigilanza e controllo sui prodotti, sulla metrologia legale e rilascio certificati d'origine.
Viene meglio chiarita la disciplina delle aziende speciali ed in particolare le Camere di commercio possono costituire aziende speciali anche in forma associata .

Art. 3. (Potestà statutaria e regolamentare)

Viene inserita la potestà regolamentare delle Camere di commercio.
Si inserisce una norma per assicurare condizioni di pari opportunità al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali delle camere di commercio.
Si stabilisce che si applicano anche alle modifiche statutarie le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto.

Si definisce la forma di pubblicità – pubblicazione sul sito web – dello Statuto camerale.

Art.4. Vigilanza

Viene stabilito che l'attività di vigilanza ha il fine di garantire un esercizio unitario di funzioni e compiti del sistema camerale.
Si stabilisce che la vigilanza sulle Camere di commercio, sulle loro unioni e sulle loro aziende speciali, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.
La vigilanza si esercita nei seguenti ambiti: 1) l'attività amministrativo – contabile 2) il funzionamento degli organi e 3) lo svolgimento dei compiti di interesse generale, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

Art.4-bis- Vigilanza amministrativo-contabile

L'articolo definisce l'esercizio della vigilanza nell'ambito dell'attività amministrativo – contabile e precisamente attraverso la definizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico delle modalità di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

Art. 5. (Scioglimento dei consigli)

Sullo scioglimento dei consigli, si stabilisce che spetta al Ministro dello Sviluppo Economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge e nel caso di mancata ricostituzione del Consiglio dopo i 180gg di proroga previsti dall'articolo 38 della legge 12.12.2002, n. 273.
Spetta invece alla Regione il potere di scioglimento dei consigli quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio e nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.
Si prevede la possibilità di nominare un Commissario *ad acta* nel caso in cui la Giunta camerale non predisponga nei termini di legge il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio.
Negli altri casi di scioglimento è previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico o l'Ente regionale nominano un Commissario straordinario che deve essere individuato tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza.
Si prevede, altresì, che il commissario deve avviare la procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro 150 giorni dall'emanazione del decreto di nomina, pena decadenza dall'incarico.

Art. 5-bis. (Relazione sull'attività)

Per quanto concerne lo svolgimento dei compiti di interesse generale, si prevedono due tipi di relazione annuale sulle attività delle Camere di commercio: 1) una generale del Ministro dello Sviluppo economico da presentare al Parlamento, anche sulla base di dati ed informazioni forniti dall'Unioncamere; e 2) una seconda relazione, da presentare alle Regioni a cura di ciascuna Unione regionale sugli interventi attuati a favore del sistema economico locale.

Art.6. (Unioni regionali)

Si rende obbligatoria l'adesione delle Camere di commercio alle Unioni regionali.
Si esplicita e chiarisce ulteriormente la "mission" delle Unioni regionali.
Si stabilisce che l'Unioncamere possa individuare principi e linee guida per gli Statuti delle Unioni regionali.
Si prevede che le Camere di commercio possano avvalersi delle Unioni per lo svolgimento di propri compiti e funzioni.
Viene data la possibilità alle Unioni regionali di formulare pareri e proposte alle Regioni.
Si stabilisce che le Unioni regionali svolgano funzioni di monitoraggio dell'economia locale.

Art.7. (Unioncamere)

Si riconosce espressamente Unioncamere quale ente con personalità di diritto pubblico.
Si prevede espressamente che l'Unioncamere possa stipulare Accordi di Programma in rappresentanza del sistema camerale che è vincolato a darne attuazione. Inoltre, l'Unioncamere formula direttive ed indirizzi al sistema camerale per lo svolgimento delle sue funzioni.
Viene disciplinato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Unioncamere e dei dirigenti.
Infine, viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo con la presenza di altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e 3 dalla Conferenza Unificata.
Viene prevista la possibilità per il Ministero di delegare all'Unioncamere la realizzazione di alcune attività.

Art.8. (Registro delle imprese)
Viene prevista la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Unioncamere, di emanare direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.
Sono riaperti i termini per rivedere le norme attuative dell'art.8.

Art.10. (Consiglio)

Nel regolamento per la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, si deve tenere conto della classificazione Istat delle attività economiche e dei seguenti 4 parametri: 1) il numero delle imprese 2) l'indice di occupazione 3) il valore aggiunto e 4) l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.
Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

Art.11. (Funzioni del Consiglio)

Tra le funzioni del Consiglio è inserita quella relativa alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali sulla base di criteri definiti con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia.

Art.12. (Costituzione del Consiglio)

Si specifica che per la rappresentatività delle organizzazioni che devono designare i Consiglieri si fa riferimento ai parametri già individuati dalla legge all'art. 10.
Si prevede che le associazioni debbano presentare alle Camere di commercio gli elenchi dei propri associati.
Per le organizzazioni che intendono apparentarsi, i dati sulla rappresentatività devono essere presentati in maniera disgiunta.
Viene previsto un meccanismo di "scorrimento" per la designazione dei componenti del Consiglio in base al quale, laddove l'organizzazione maggiormente rappresentativa non proceda alla designazione, si ricorra all'associazione dello stesso settore economico con un grado di rappresentatività minore rispetto alla prima.
Nel caso in cui anche tale seconda organizzazione – ovvero ove non siano presenti altre organizzazioni – non proceda alla designazione, il Presidente della Regione individua tra personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica

della circoscrizione territoriale, ed in particolare nel settore che deve essere rappresentato, il o i componenti da nominare.
Viene stabilito che il Consiglio camerale, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sia validamente costituito e funzionante, purché siano ancora in carica almeno 2/3 del totale dei consiglieri.

Art.13. (Requisiti per la nomina e cause ostative)

Vengono previste due una nuove ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere ed in particolare per coloro che ricoprano già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio ovvero ricoprano la carica di assessore regionale. Sono state riformulate e aggiornate le cause ostative alla nomina a consiglieri camerali in dipendenza delle disposizioni di cui all'art.58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.17. (Collegio dei Revisori dei Conti)

Si prevedono le modalità per garantire il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente,e tali disposizioni si applicano anche alle aziende speciali camerali.

Art.18. (Finanziamento delle Camere di commercio)

La determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Si inserisce una sorta di Patto di stabilità per le Camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale Mise – Mef per semplificare l'attività delle Camere.
Si introduce il concetto che il diritto annuale viene stabilito in misura fissa per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese mentre per tutti gli altri soggetti il diritto è definito commisurato al fatturato.

Art.20. (Segretario Generale)

L'accesso all'elenco avviene tramite una selezione nazionale dei titoli ad opera di una Commissione nazionale.
Si prevede la formazione permanente dei Segretari Generali.
Nel caso di camere di commercio nelle quali non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è prevista la possibilità di avvalersi in forma associata e in regime convenzionale di un segretario generale titolare di altra camera di commercio.

Con **l'articolo 2** si sono dettate disposizioni di coordinamento che definiscono i termini per l'adozione, in prima applicazione, dei provvedimenti a valenza regolamentare previsti dal decreto legislativo.

Con **l'articolo 3** si è dettata la disciplina transitoria per gli organi del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Con **l'articolo 4** si è assicurata l'invarianza finanziaria del provvedimento che, in relazione al suo impatto ordina mentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto legislativo non contiene disposizioni suscettibili di incidere in via diretta o indiretta sulla finanza pubblica e pertanto non si provvede a redigere apposita relazione tecnico-finanziaria.
In ogni caso, il testo contiene, conformemente al criterio di delega di cui all'art 53, comma 2, lett. h), esplicita clausola di invarianza di spesa.

RELAZIONE PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE (AIR)

D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170

Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo economico

Referente: Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione- Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

a) Sintetica descrizione del quadro normativo

Lo schema di decreto legislativo, oggetto della relazione, concerne la riforma della disciplina delle Camere di commercio attualmente regolata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dai relativi decreti attuativi, in base alla delega contenuta nell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 cosiddetta "Legge Sviluppo".

La riforma si rende necessaria al fine di:

- Razionalizzare il quadro giuridico-amministrativo in considerazione di elementi già consolidatisi dall'ultima riforma del 1993 ad oggi e del mutato quadro costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione.
- rafforzare il sistema delle Camere di commercio e la loro capacità di azione quali soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.
- riordinare la disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni.

) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione ormativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

i rende necessario un processo di riorganizzazione e semplificazione della disciplina delle amere di commercio al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei ompiti esercitati in materia di vigilanza, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato le regioni, tenendo conto di criticità manifestatesi nel corso degli anni.

ono state, inoltre, introdotte, in coerenza con la politica di semplificazione, nuovi lementi relativi alle procedure di nomina degli organi camerali, alla disciplina relativa ai egretari generali.

engono, inoltre, risolte le problematiche verificatesi nel corso degli anni in relazione alle rocedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni mprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori nei consigli camerali, al fine i garantire una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento degli stessi.

c) rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Come già rappresentato questa Amministrazione ha rilevato la necessità dell'intervento normativo per assicurare maggiore uniformità e coerenza sul territorio nazionale nelle funzioni e nei compiti esercitati dalle camere di commercio.

d) descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Nel breve periodo la riforma disposta dal decreto legislativo in esame consente il rafforzamento delle camere di commercio quali enti protagonisti nel mutato ordinamento costituzionale successivo all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, definendone l'autonomia funzionale, nonché il potenziamento delle attività che l'Unioncamere sarà chiamata a svolgere.

el medio periodo la semplificazione introdotta relativamente alle procedure di nomina egli organi camerali in base al nuovo parametro del grado di rappresentatività delle rganizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori nei consigli amerali consentirà una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento dei consigli amerali riducendo al minimo i contenziosi e le situazioni di non operatività.

a nuova disciplina sui segretari generali consentirà di accrescerne la professionalità ecessaria all'espletamento dei compiti a loro assegnati, a seguito dei criteri di selezione efiniti nel successivo decreto attuativo e attraverso l'istituzione di una commissione azionale preposta alla valutazione dei titoli necessari per l'iscrizione all'elenco e 'obbligo di una formazione permanente per i segretari generali in servizio.

Il riordino della disciplina della vigilanza sul sistema camerale consentirà la razionalizzazione e la puntuale definizione dei compiti spettanti allo Stato e alle Regioni nel rispetto del riparto di competenze stabilite in Costituzione.

Nel lungo periodo il riordino della normativa e la riforma introdotta comporterà una maggiore efficienza nell'operatività del sistema camerale contribuendo al conseguimento di più ampi obiettivi di crescita, sviluppo e competitività del Sistema Paese.

e) indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti dell'intervento sono le camere di commercio, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali (esempio: Aziende speciali) e le unioni regionali delle camere

di commercio.

Ulteriori destinatari sono le organizzazioni di categorie coinvolte del procedimento di assegnazione dei seggi dei consigli camerali e facenti parte dei consigli stessi e le stesse imprese da loro rappresentate.

Sezione 2. Le procedure di consultazione

La predisposizione della bozza di decreto legislativo ha visto il coinvolgimento del sistema camerale, mediante Unioncamere, delle organizzazioni di categorie e delle Regioni attraverso una serie di riunioni, formali e informali, tenutesi presso il Ministero.

Il risultato di tali consultazioni ha consentito una maggiore focalizzazione dei problemi e delle necessità rilevanti, con particolare riferimento all'operatività delle camere di commercio e dei relativi consigli camerali, anche sulla base dell'esperienza maturata e del contenzioso sviluppato in materia.

Su tale schema di decreto legislativo deve essere raggiunta l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e devono essere acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

In mancanza di un intervento di riordino e di riforma, permarrebbe l'indeterminazione, attualmente esistente, nella gestione delle procedure di funzionamento e di vigilanza sul sistema camerale con connesse azioni giudiziarie e disfunzioni nella composizione dei consigli camerali e nell'operatività delle giunte.
L'intervento comporta, inoltre, il recepimento nell'ordinamento giuridico di settore del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, attribuendo alle camere di commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionali, funzioni di interesse generale per il sistema della imprese nell'ambito territoriale di riferimento.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

La scelta di adottare un decreto legislativo è stata fatta dallo stesso articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n . 99 contenente la delega non permettendo la valutazione di ulteriori alternative in merito allo strumento normativo da adottare.

Non sono state al momento elaborate opzioni alternative di intervento regolatorio, ritenendo, per la specificità della materia, e sulla base delle consultazioni effettuate con i principali destinatari diretti, che l'opzione prescelta sia la più idonea al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina non introduce sostanziali nuovi obblighi ma corregge e razionalizza quelli oggi vigenti.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

Il decreto non incrementa l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di vigilanza, ma anzi razionalizza tale impatto consentendo di migliorare l'attività di vigilanza in termini qualitativi.

Anche relativamente ai destinatari diretti ed indiretti l'impatto è sicuramente limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a chiarire ed armonizzare adempimenti già in essere.

L'opzione regolatoria proposta è giustificata dai vantaggi sopra evidenziati di natura essenzialmente qualitativi al momento non quantificabili e misurabili.

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

L'opzione regolatoria proposta non prevede ulteriori obblighi informativi per il sistema camerale destinatario diretto dell'intervento.

Per le associazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di assegnazione dei seggi nel consiglio camerale è posto l'obbligo di depositare l'elenco degli associati presso la camera di commercio ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche.

E' stato introdotto l'obbligo nei confronti delle camere di commercio, nei cui registri siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, di esercitare alcune funzioni obbligatoriamente in forma associata.

Per i segretari generali delle camere di commercio è stata introdotto l'obbligo di una formazione continua.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Per le considerazioni sopra esposte e, in particolare, per la scelta già effettuata dal legislatore in sede di conferimento della delega e per le valutazioni positive riscontrate in sede di consultazioni relativamente all'opzione prescelta, non sono state prese in considerazione e conseguentemente comparate diverse opzioni.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Nulla da segnalare a questo riguardo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'accrescimento del ruolo del sistema camerale e la maggiore efficienza che ne deriva consentirà un ulteriore sostegno. a livello territoriale, al sistema delle imprese, rafforzando lo sviluppo economico e la competitività internazionale.

L'opzione regolatoria proposta non incide, con le modifiche apportate, sullo stato attuale della materia specifica in relazione al corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

soggetti responsabili dell'attuazione sono il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e il sistema camerale.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il decreto legislativo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ne verrà data un ampia notizia e informazione anche eventualmente attraverso la stampa e incontri dedicati.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

l controllo dell'intervento avverrà sia attraverso lo svolgimento dell'attività di vigilanza a parte dello Stato e delle Regioni sia attraverso i rappresentanti ministeriali in seno al ollegio dei revisori delle camere di commercio e delle loro aziende speciali.

lteriore strumento di monitoraggio dell'intervento regolatorio è costituito dalla Relazione nnuale al Parlamento, predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, sull'attività

el sistema camerale sulla base dei dati forniti da Unioncamere.

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Non sono previsti espliciti meccanismi di revisione sia in relazione alle caratteristiche proprie dell'atto delegato che in relazione al fatto che nella delega non sono previsti successivi interventi correttivi e meccanismi di revisione periodici.
Peraltro il decreto legislativo prevede una serie di atti attuativi che a loro volta possono invece essere oggetto di revisione.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

redatta ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000

Oggetto: schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n.99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

La disciplina della Camere di commercio è attualmente regolata dalla legge 29 dicembre 1003, n. 580.

L'intervento normativo che si viene a proporre è necessario in attuazione della delega al Governo, di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 209, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n, 580. Lo stesso articolo detta i criteri e i principi direttivi ai quali la riforma deve uniformarsi e precisamente:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonchè valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

b) **Analisi del quadro normativo**

L'articolo 53 della legge n. 99/2009 prevede, ai fini dell'attuazione della delega, la predisposizione di un decreto legislativo emanato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La bozza di provvedimento dà attuazione alla delega mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La riforma razionalizza un quadro giuridico-amministrativo partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma del 1993 ad oggi ed inserisce disposizioni per un ulteriore rafforzamento del sistema delle Camere di commercio e della loro capacità di azione quali soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.

La riforma è conseguente al mutato quadro costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione ed alla positivizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Punti principali del decreto di riforma sono :

- Ruolo di autonomie funzionali delle Camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni;
- Ricorso all'esercizio associato per attività comuni.

Il provvedimento rafforza le funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese con particolare riguardo ai compiti di tenuta del Registro delle Imprese, al supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alla semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa, alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche attraverso la telematica ed alla promozione del territorio per accrescere la competitività delle economie locali.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

La bozza di decreto legislativo incide sulla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e si renderà necessario di conseguenza modificare i regolamenti attuativi oggi in vigore, in particolare:

- decreto 19 giugno 1995, n. 422 relativo a "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio";
- decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, concernente i criteri e le modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la disciplina dei relativi ricorsi,
- decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 "Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

d) Analisi della compatibilità dell'intervento sull'ordinamento comunitario

In merito a questo argomento non vi è nulla da riferire poiché l'ordinamento comunitario non ha prodotto né direttive né regolamenti riguardante l'oggetto.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Il proposto provvedimento non confligge con le competenze delle regioni ordinarie e quelle a statuto speciale. Naturalmente la prevista intesa con la Conferenza costiuirà garanzia e conferma dell'assenza di eventuali aspetti conflittuali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

La materia è già disciplinata dalla legge 29 dicembre 1003, n. 580 ed è stato necessario introdurre solo la nuova definizione di "sistema camerale italiano" inteso come" Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano."

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione e di definitiva stesura del testo di decreto legislativo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il testo di decreto legislativo sostituisce e integra la legge 29 dicembre 1993, n. 580.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo di decreto legislativo modifica implicitamente gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e gli articoli 6 e 20 del decreto del Presidente della repubblica 2 novembre 2005, n. 254 relativamente ai termini di approvazione del preventivo economico e del bilancio d'esercizio delle camere di commercio.

3) Ulteriori elementi da allegare alla relazione:

a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano in corso giudizi di costituzionalità sulla materia.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.